



Settore V.I.A. della Regione Toscana

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di modifica del complesso impiantistico gestito da Consorzio Aquarno S.p.A. sito nei Comuni di Santa Croce sull'Arno (PI) e Fucecchio (FI) – impianto di depurazione di Santa Croce sull'Arno, unità di trattamento fanghi, impianto di recupero cromo e impianto di depurazione di Ponte a Cappiano. Proponente: Consorzio Aquarno S.p.A. - [ID 2274].
Esame completezza formale

Con riferimento alla Vs. richiesta, pervenuta in data 06.08.2024 e acquisita al protocollo n.0440468, finalizzata alla verifica della completezza formale e della correttezza dell'inquadramento autorizzativo proposto dal Consorzio Aquarno S.p.A., si pone all'attenzione quanto segue:

il procedimento di PAUR avviato dal Consorzio Aquarno S.p.A. pare essere finalizzato a riunire le 4 diverse Unità Operative sotto un unico titolo autorizzativo che il proponente dichiara configurarsi come Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Rispetto a quanto sopra si evidenzia che le diverse Unità Operative per le quali viene richiesta una sola AIA non risultano localizzate sullo stesso sito, in contrasto con la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere o -bis) del D. Lgs. 152/2006 " [...omissis.....] ***un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore*** [...omissis].....

Con riferimento all'importanza dell'unicità del sito si richiama la definizione di *installazione* di cui all'art. 5 comma 1, lettera i quater, del D.Lgs. 152/06: *unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.*

Altro aspetto che si ritiene di evidenziare è quello per cui, laddove siano da prendere in considerazione più attività IPPC nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale (vedi art. 29 octies comma 2 del D.Lgs. 152/06). Nel caso in questione il proponente fa una disamina delle singole BAT Conclusioni ritenute applicabili senza evidenziare alcuna prevalenza pertinente al relativo settore industriale: questo conferma che, di fatto, le Unità Operative di cui trattasi, hanno una propria peculiarità e autonomia potendo esistere da sole.

Con riferimento all'*Unità Operativa di trattamento fanghi*, si precisa, che il quadro autorizzativo attuale prevede oltre all'alimentazione mediante fangodotto anche l'ingresso di rifiuti condotti su gomma da avviare a trattamento: l'unità di trattamento fanghi risulta quindi tecnicamente connessa all'impianto di depurazione di Santa Croce sull'Arno attraverso il fangodotto, ma non in via esclusiva.

L'Unità operativa di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi risulta completamente indipendente e tecnicamente non connessa alle altre unità operative. Tale impianto tratta infatti rifiuti derivanti dalla concia delle pelli (codice CER 040104) trasportati su gomma, mediante un processo chimico-fisico ai fini del recupero di solfato basico di cromo, commercializzato alle stesse aziende che conferiscono i rifiuti. L'unica relazione esistente è lo scarico nella fognatura recapitante nell'impianto di depurazione di Santa Croce S/A delle acque reflue industriali derivanti dal trattamento e delle acque meteoriche di prima pioggia che, alla stregua di qualsiasi altro scarico industriale in fognatura, non può essere considerato un elemento di connessione tecnica. Si tenga inoltre conto del fatto che l'attività di recupero cromo in questione non è attività IPPC che segue pertanto una normativa diversa dalle attività IPPC.

Per quanto riguarda gli aspetti legati agli impatti ambientali, si pone l'attenzione sul fatto che trattandosi di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (attività di recupero R5), che è già stato sottoposto a procedura di



verifica di VIA postuma, conclusasi con l'esclusione dalla VIA con decreto dirigenziale n.13972 del 21/12/2016, le modifiche progettuali proposte sarebbero soggette a Verifica di assoggettabilità e non a VIA. Per quanto riguarda gli aspetti progettuali, gli interventi previsti sono da considerare sicuramente positivi in particolare per quanto attiene al miglioramento della qualità dei reflui scaricati in fognatura in quanto finalizzati all'abbattimento dei solfati presenti nel refluo.

Oltre a quanto sopra si ritiene necessario evidenziare alcuni aspetti critici (successivi **PUNTI 1 e 2**) riferiti all'inquadramento dell'*Unità Operativa di trattamento fanghi* nell'ambito della richiesta di PAUR avanzata da Aquarno S.p.A. ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06.

Nel documento DI051AIATR1P – *Relazione tecnica descrittiva generale*, a pagina 23, è riportato lo stato autorizzativo dell'impianto Unità di Trattamento fanghi (ex Ecoespanso) come segue:

"30 Unità di trattamento fanghi: Autorizzazione AIA rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione n. 535 del 31/01/2013. In corso riesame dell'AIA con valenza di rinnovo. Presentata domanda di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/10 in data 28/06/2023".

Successivamente alle pagine 25 e 39 viene illustrato l'inquadramento autorizzativo vigente ed una descrizione dello stato di fatto per l'*Unità operativa 30 - Unità di trattamento fanghi* indicando che l'Unità di Trattamento Fanghi è autorizzata a svolgere le seguenti attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:

- 5.2 "smaltimento dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti:

a) per i rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 3 Mg all'ora;

- 5.3 a) "smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività[omissis].....:

e che le operazioni di smaltimento, di cui all'Allegato B della Parte Quarta del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., svolte nello stabilimento sono:

- D9: trattamento chimico – fisico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;

- D10: incenerimento a terra;

- D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 secondo l'Allegato B alla Parte IV del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152) – richiesta con domanda di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 presentata in data 28 giugno 2023.

PUNTO 1: Preme precisare che lo stato sopra riportato (con riferimento in particolare all'attività D10) indicato dal proponente non rappresenta lo stato autorizzativo vigente che invece è da ricondursi al provvedimento della Provincia di Pisa del 2013. Va messo in evidenza che quanto indicato dal proponente nella richiesta di PAUR prende in considerazione quanto emerso nell'ambito del procedimento di riesame ad oggi non ancora concluso. In tale ambito Aquarno S.p.A. ha rappresentato che l'impianto nella configurazione post cessazione produzione Plastofill (cessazione dal 2014) non si configura più come impianto di coincenerimento ma come impianto di incenerimento di cui all'attività IPPC 5.2 a), cui corrisponde l'operazione D10 "incenerimento a terra" di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Il procedimento di riesame, avviato a seguito della deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 751 del 03.07.2023 con la quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale POSTUMA, risulta sospeso. Come emerge dal verbale della Conferenza dei Servizi del 24.05.2024, infatti, è stato espresso un parere favorevole dal punto di vista tecnico al rilascio del provvedimento di AIA a favore del Consorzio Aquarno S.p.A. per le attività seguenti:

D10 per il trattamento complessivo dei fanghi in ingresso (centrifugazione + trattamento termico: essiccamento e pirolisi/sinterizzazione) e in D9 nel caso in cui i fanghi, dopo centrifugazione, non siano sottoposti a trattamento termico. Nel primo caso si inquadrebbe l'attività alla voce IPPC 5.2 e nel secondo IPPC 5.3, ma non si è proceduto al rilascio dell'AIA al fine di consentire al Settore Autorizzazioni Rifiuti di predisporre specifica relazione informativa da sottoporre alla Giunta Regionale per le necessarie verifiche/valutazioni secondo quanto disposto al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 751 del 03 luglio 2023 in relazione agli aspetti inerenti lo studio di UNIPI, al fine di realizzare le modifiche



impiantistiche necessarie a garantire che il KEU non sia più in grado di sviluppare CrVI, stante il confronto tecnico anche con l'Università di Salerno.

PUNTO 2: Un aspetto da evidenziare è rappresentato dal fatto che il proponente ha indicato nella richiesta di PAUR l'attività D15 come facente parte dello stato autorizzativo vigente, quando invece la stessa risulta una nuova attività, come evidente dall'istanza di modifica depositata e acquisita agli atti dello scrivente Settore al protocollo n.388662 del 9.07.2024, che va a modificare la condizione di esercizio dell'impianto. Tale aspetto è stato affrontato in fase di riesame AIA ritenendo che la gestione dichiarata da Aquarno S.p.A., nei casi di assenza di capacità di trattamento termico e di fermo di quest'ultimo, ossia deposito del fango centrifugato con operazione D15 per avere la possibilità di sottoporlo tutto o in parte a trattamento termico anziché gestirlo in deposito temporaneo come definito all'art. 183 comma 1 lettera bb e alle condizioni di cui all'art. 185 bis comma 2 del D.Lgs. 152/06, si configuri come una modifica dell'AIA vigente, come anche da Vostra risposta alla nostra richiesta di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010 del 5.09.24, prot. n. 477387.

Considerato che l'attività di stoccaggio D15 per i quantitativi indicati, supera la soglia per la vera e propria procedura di valutazione di impatto ambientale (operazione di deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno lettera q dell'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152), si ritiene che il proponente debba valutare se intende ricomprendere nel PAUR attualmente richiesto anche tale attività o meno. In caso affermativo è tenuto a rimodulare in tal senso la richiesta di PAUR e a fornire specifica e adeguata documentazione.

In sintesi, si ritiene che:

- l'impianto ex Consorzio Recupero Cromo non sia, in coerenza con le definizioni previste in materia di IPPC, connesso al complesso degli impianti di Aquarno di cui alla richiesta di PAUR. Si segnala inoltre che, di per sé, non è richiesta AIA, bensì autorizzazione art. 208;
- l'impianto ex Ecoespanso è connesso in quanto tratta, ma non in via esclusiva, i fanghi derivanti dal depuratore di Aquarno; trattandosi di installazioni distinte e considerando comunque i fanghi conferiti via fangodotto come rifiuti, non si ritiene opportuno il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico con quello del depuratore;
- sempre per l'ex Ecoespanso, relativamente all'operazione D15 richiesta, la stessa costituisca modifica all'attuale AIA, per la quale si suggerisce al proponente di inserire la modifica in esame all'interno del progetto oggetto dell'istanza di PAUR integrando e perfezionando la documentazione già presentata. E' comunque non corretto indicare tale installazione come non modificata, per i rilievi sopra riportati.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

Nicola Stramandinoli:	055/4386029
Vittoria Giacomelli:	055/4386021
Jessica Leonardi:	055/4382470